



**CONSIGLIO NAZIONALE  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*Il Presidente*

EdN/LGS/adv

Roma, 15 aprile 2024

**Spett.le  
Consiglio dell'Ordine  
dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili  
di SAVONA**

*Inviato a mezzo e-mail*

*Oggetto: P.O. 22/2024: Incompatibilità – consulente finanziario indipendente e agente in attività finanziaria*

Con il quesito pervenuto lo scorso 20 gennaio l'Ordine ha formulato i seguenti quesiti aventi ad oggetto:

- 1) la sussistenza di incompatibilità tra l'iscrizione all'albo dei Dottori Commercialisti e/o Esperti Contabili e l'iscrizione nell'albo dei consulenti finanziari indipendenti
- 2) la possibilità, in caso di iscrizione all'albo degli agenti finanziari, di trasferimento dall'albo all'elenco speciale.

In merito, si osserva quanto segue.

Innanzitutto, occorre premettere che il servizio di risposta ai quesiti Pronto Ordini non è volto a risolvere specifiche questioni concrete, rimesse all'autonoma ed esclusiva valutazione degli Ordini, ma finalizzato unicamente a risolvere questioni interpretative di carattere generale. Pertanto, in riferimento alla fattispecie evidenziata, si forniranno di seguito alcune considerazioni generali che potranno essere di ausilio nella valutazione del caso concreto.

**Con riferimento al quesito sub a)** (sussistenza di incompatibilità tra l'iscrizione all'albo dei Dottori Commercialisti e/o Esperti Contabili e l'iscrizione nell'albo dei consulenti finanziari indipendenti), l'art. 4, co. 1, lett. e), del D.Lgs. 139/2005 stabilisce una specifica ipotesi di incompatibilità tra l'esercizio della professione e l'attività di promotore finanziario (oggi "consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede"), soggetto che esercita professionalmente - come dipendente, agente o mandatario - l'offerta di

servizi di investimento e strumenti finanziari per conto di intermediari autorizzati (SIM, banche) in luogo diverso dalla sede legale o amministrativa della società o dalle sedi secondarie<sup>1</sup>. Diversamente, il consulente finanziario cd. autonomo è soggetto che svolge attività di consulenza in materia di investimenti<sup>2</sup> prestata, ai sensi dell'art. 18-*bis*<sup>3</sup> del Decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 (TUIF) da persone fisiche in possesso di determinati requisiti di professionalità<sup>4</sup>, onorabilità, indipendenza e patrimoniali e iscritte in apposito albo<sup>5</sup>. In particolare, il consulente finanziario autonomo è un professionista indipendente incaricato direttamente dal cliente di studiare i mercati finanziari e prospettare le alternative migliori di investimento, illustrando vantaggi, costi e rischi di ogni soluzione. L'attività svolta dal consulente finanziario è caratterizzata:

- dall'esistenza di un rapporto bilaterale e personalizzato fra il consulente e il cliente, fondato sulla conoscenza degli obiettivi di investimento e della situazione finanziaria del cliente stesso, così che le indicazioni siano elaborate in considerazione della situazione individuale dello specifico investitore;
- dalla posizione di strutturale indipendenza del consulente rispetto agli investimenti consigliati (il consulente finanziario, a differenza del promotore/consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede, non vende gli strumenti finanziari di una determinata società);
- dalla circostanza che l'unica remunerazione percepita dal consulente è quella direttamente pagata dal cliente. Il compenso del consulente finanziario è assimilabile a quello di un qualsiasi libero professionista che richiede il pagamento dietro l'emissione di parcella (da qui la dicitura "*fee-only*"), diversamente dai consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede che, invece, percepiscono dalla società che rappresentano un compenso stabilito in percentuale rispetto ai prodotti venduti.

---

<sup>1</sup> Il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, è "*la persona fisica che, in qualità di agente collegato ai sensi della direttiva 2004/39/CE, esercita professionalmente l'offerta fuori sede come dipendente, agente o mandatario. L'attività di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede è svolta esclusivamente nell'interesse di un solo soggetto*". Per "*offerta fuori sede*", ai sensi dell'art. 30 del citato decreto, si deve intendere la "promozione" e il "collocamento" presso il pubblico:

- a) di strumenti finanziari in luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze dell'emittente, del proponente l'investimento o del soggetto incaricato della promozione e del collocamento;
- b) di servizi e attività di investimento in luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze di chi presta, promuove o colloca il servizio o l'attività.

<sup>2</sup> Per consulenza finanziaria autonoma deve intendersi "*il servizio di investimento di cui all'articolo 1, comma 5, lettera f) e comma 5-septies, D.Lgs. 58/1998*". Tale disposizione definisce la consulenza in materia di investimenti come "*prestazione di raccomandazioni personalizzate a un cliente, dietro sua richiesta o per iniziativa del prestatore del servizio, riguardo a una o più operazioni relative a strumenti finanziari*".

<sup>3</sup> Il suddetto articolo è stato introdotto dall'art. 3, co. 3, del D.Lgs. n. 164 del 17 settembre 2007 recante "*Attuazione della direttiva 2004/39/CE relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE, 93/6/CEE e 2000/12/CE e abroga la direttiva 93/22/CEE*" a decorrere dal 1° novembre 2007, sostituito dall'art. 1, comma 1, D.Lgs. 17 luglio 2009, n. 101 e modificato dall'art. 1, commi 36 e 39, L. 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dal 1° gennaio 2016. Successivamente, il presente articolo è stato sostituito dall'art. 2, comma 12, D.Lgs. 3 agosto 2017, n. 129, a decorrere dal 26 agosto 2017, ai sensi di quanto disposto dall'art. 10, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 129/2017; per l'applicabilità di tale ultima disposizione vd. le norme transitorie e finali di cui al citato art. 10, D.Lgs. n. 129/2017.

<sup>4</sup> A norma dell'art. 18-*bis*, co. 1, del D.Lgs. n. 58/1998 i requisiti di professionalità per l'iscrizione nell'albo sono accertati sulla base di rigorosi criteri valutativi che tengono conto della pregressa esperienza professionale, validamente documentata, ovvero sulla base di prove valutative.

<sup>5</sup> Vd. art. 31, co. 4, del D.Lgs. n. 58/1998, a norma del quale risulta istituito l'albo unico dei consulenti finanziari, nel quale sono iscritti, in tre distinte sezioni, rispettivamente, i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria.

Ciò posto, si conferma che l'attività di consulente finanziario, non essendo riconducibile all'attività di promotore finanziario/consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede, è compatibile con l'esercizio della professione<sup>6</sup>.

**Con riferimento al quesito sub b)** (possibilità, in caso di iscrizione all'albo degli agenti finanziari, di trasferimento dalla sezione ordinaria a quella speciale dell'albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili), l'art. 34, co. 6, D.Lgs. 39/2005 dispone che "Coloro che, a norma dell'articolo 4, non possono esercitare la professione, sono iscritti, a loro richiesta, in uno speciale elenco contenente le indicazioni di cui al comma 6", senza introdurre alcuna ulteriore limitazione.

Si ritiene, pertanto, che in caso di iscrizione all'albo tenuto dall'Organismo Agenti e Mediatori (OAM) come agente in attività finanziaria, sussistendo una causa di incompatibilità, l'iscritto non possa restare iscritto nell'albo, ma possa richiedere il trasferimento all'elenco speciale.

Con i migliori saluti

F.to Il Presidente  
Prof. dott. Elbano de Nuccio

---

<sup>6</sup> La risposta è conforme a quella già fornita con il P.O. 5 novembre 2018, n. 170.